

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 dicembre 2012, n. 43

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali.

(GU n.9 del 2-3-2013)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II
dell'11 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 novembre 2012, n. 1688;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio se mi residenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l'utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente nel momento in cui e' stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale;

b) 1) se l'utente e' maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

2) se l'utente e' minorenni: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell'utente minorenni, oppure l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore e' stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati.».

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatori, che sono tenuti a contribuire dopo l'utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.».

Art. 3

1. L'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati).

- 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e' prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all'art. 30 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione di cui all'art. 19, viene calcolato l'importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall'ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione e' richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

2. Il nucleo familiare collegato e' chiamato a partecipare nella misura del 30 per cento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno.».

Art. 4

1. I commi 4 e 5 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

«4. La prestazione e' concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed e' erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, puo' essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha piu' di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione e' concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed e' concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.

5. Nel caso in cui esistano motivate necessita' o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione puo' essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi o l'erogazione puo' avvenire settimanalmente.».

2. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attivita' di cui al comma 8, la prestazione e' ridotta di un importo non superiore al 150 per cento della quota base. La riduzione viene operata previa comunicazione scritta all'interessato e subisce un progressivo incremento. Al nucleo familiare deve in ogni caso continuare ad essere garantita una disponibilita' economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo familiare stesso.».

Art. 5

1. L'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie). - 1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie e' concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unita' immobiliari ad uso abitativo.

2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

a) le persone e le famiglie i cui parenti di primo grado, in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare, sono usufruttuari, proprietari di seconde case, site in provincia di

Bolzano, che non siano locate o che non siano oggetto di un diritto d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sia stata locata a persone che non abbiano alcun rapporto di parentela con il proprietario o abbiano con lo stesso un rapporto di parentela oltre il terzo grado;

b) i locatari di alloggi dell'Istituto per l'edilizia sociale, del comune o di altri enti pubblici o sociosanitari privati;

c) i locatari di unita' immobiliari di proprieta' o di usufrutto di parenti di primo grado o affini di primo grado;

d) i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell'unita' immobiliare;

e) gli studenti;

f) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano il canone di locazione.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno lasciato la famiglia di origine e stipulato un contratto di locazione hanno diritto, per il periodo di un anno dall'inizio del rapporto di locazione, alla prestazione solo nella misura del 50 per cento dell'importo di cui al comma 7.

4. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell'unita' immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa, e' concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

5. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

a) i locatari di unita' immobiliari di proprieta' di parenti di primo grado o affini di primo grado;

b) i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell'unita' immobiliare;

c) gli studenti;

d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano le spese accessorie.

6. Si puo' derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo al canone di locazione si considera l'effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

9. Per la concessione del contributo al canone di locazione il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,7.

10. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,22.

11. La prestazione ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 5 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

12. La prestazione e' concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessita' o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione puo' essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

13. Per gli utenti di cui all'art. 19, comma 4, la prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' ivi previste.

14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'art. 29, comma 3, del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

15. In deroga a quanto previsto all'art. 17, commi 2 e 3, alle persone di cui all'art. 17, comma 2, la prestazione e' concessa in ogni caso solo dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5.

16. La prestazione puo' essere concessa piu' volte a seguito di nuova domanda.».

Art. 6

1. L'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 24 (Spese di trasporto). - 1. Alle persone con una disabilita' permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico e' concesso un rimborso delle spese di trasporto. L'impossibilita' ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico.

2. In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilita' permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, e' concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessita' di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell'operatore competente del distretto sociale.

3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento dalla propria abitazione sino a:

a) i servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi di assistenza alla prima infanzia;

b) altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;

c) il posto di lavoro, incluso il luogo in cui l'utente partecipa a progetti di inserimento lavorativo.

4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'universita' non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sino a tali istituzioni o ai servizi sociosanitari.

5. Il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), e' concesso solo qualora la necessita' di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

6. Il trasporto delle persone puo' essere effettuato:

a) con mezzo di trasporto privato;

b) da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto.

7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso delle spese per il trasporto effettuato da imprese o associazioni per raggiungere il posto di lavoro, ammonta alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. Tale rimborso non dipende dal valore della situazione economica del nucleo familiare. Le stesse disposizioni valgono anche per gli utenti che guidano autonomamente e necessitano il proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro.

8. La concessione della prestazione di cui al comma 7 e' subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalita' di effettuazione del trasporto, tenendo conto delle esigenze della persona disabile e delle risorse presenti sul territorio.

9. Ai fini della concessione della prestazione di cui al comma 2, l'accompagnamento deve essere effettuato da operatori di associazioni che prestano tale servizio.

10. Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione.

11. Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5.

12. Le prestazioni ammontano al 100 per cento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

13. La prestazione e' concessa per un periodo massimo di dodici mesi e puo' essere concessa piu' volte a seguito di nuova domanda.

14. Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.».

Art. 7

1. Il testo in lingua italiana della rubrica dell'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche e' cosi' sostituito:

«Art. 25 (Vita indipendente e partecipazione sociale)».

Art. 8

1. Il comma 5 dell'art. 39 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«5. Le tariffe minime e massime, e per le prestazioni pasto a domicilio e mensa anche l'importo congruo dei costi massimi, sono fissate annualmente dalla giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.».

Art. 9

1. I commi 2 e 3 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

«2. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ha luogo solo qualora l'ospitalita', la frequenza o l'utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l'interessato, i familiari e con l'ente obbligato al pagamento.

3. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), ha luogo solo se l'ente che accoglie l'utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento.».

Art. 10

1. Dopo il comma 8 dell'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 9:

«9. In deroga a quanto previsto all'art. 21, comma 2, del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8 del presente articolo, il patrimonio attuale e' valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui e' stata presentata la domanda di prestazione.».

Art. 11

1. Dopo la lettera d) del punto 4.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera e):

«e) in deroga a quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera f), del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.».

Art. 12

1. Il punto 6 dell'allegato A del decreto del presidente della

giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello.

6.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 30 per cento.

6.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L'importo della tredicesima e quattordicesima mensilita' e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.

6.3. Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di secondo livello.».

Art. 13

1. Dopo il punto 9.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente punto 9.2:

«9.2. In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate.».

Art. 14

1. Il punto 10.3 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«10.3. In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e di cui al punto 10.2, lettera a).».

Art. 15

1. Il punto 11 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello.

11.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci per cento.

11.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato dalla DURP, detratte l'IRPEF, le relative addizionali e l'IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi.

11.3. Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello.

11.4. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell'ultimo mese.

11.5. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all'art. 20 si considerano sempre i dati della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo e considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.».

Art. 16

1. Il punto 12.2 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«12.2. In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

a) il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;

b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;

c) dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo;

d) per la prestazione di cui all'art. 20 "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo:

per nuclei familiari costituiti da un unico componente si detrae una franchigia di 10.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro;

per nuclei familiari costituiti da due o più componenti si detrae una franchigia di 20.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 70.000,00 euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.».

Art. 17

1. L'allegato D del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente decreto.

Art. 18

1. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 dicembre 2012

Il presidente della provincia: Durnwalder

(Omissis).